

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 26 ottobre 1982

N. 8 dell'O. d. G.

N. 336 Reg. deliberazioni

OGGETTO Legge regionale : "Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali".

L'anno millenovecento ottantadue il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Emanuele Capozza - Domenico Bellifemmine

e con l'assistenza :

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue :

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe		✓	26) MARROCCOLI Tommaso	✓	
2) ANNESE Mario	✓		27) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
3) APRILE Brizio Leonardo	✓		28) MONFREDI Angelo	✓	
4) AUGELLI Raffaele	✓		29) MOREA Leonardo	✓	
5) BELLIFEMINE Domenico	✓		30) NOTARNICOLA Vito	✓	
6) BELLOMO Michele	✓		31) PIACQUADIO Antonio	✓	
7) BINETTI Vincenzo	✓		32) PICCIGALLO Benito	✓	
8) BORGIA Francesco	✓		33) PICCOLO Francesco	✓	
9) BORTONE Giorgio	✓		34) QUARTA Nicola	✓	
10) CALVARIO Pasquale	✓		35) RICCIATO Antonio	✓	
11) CAPOZZA Emanuele	✓		36) RIZZO Marcello	✓	
12) CARAMIA Giuseppina	✓		37) ROMANO Domenico	✓	
13) CARELLA Domenico	✓		38) ROSSI Angelo	✓	
14) CASSANO Michele	✓		39) SALA Paolo	✓	
15) CASTELLANETA Giuseppe	✓		40) SILVESTRI Francesco	✓	
16) CIOCIA Graziano		✓	41) SINISI Rachele	✓	
17) CIUFFREDA Pasquale	✓		42) SOMMA Antonio	✓	
18) COLASANTO Giuseppe	✓		43) SORICE Vincenzo	✓	
19) COLONNA Giuseppe	✓		44) TARRICONE Luigi	✓	
20) CONTE Giuseppe	✓		45) TRAVERSA Roberto	✓	
21) CONVERTINO Cosimo	✓		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	✓	
22) DELL'AQUILA Antonio	✓		47) TROCCOLI Francesco		✓
23) DI GIUSEPPE Cosimo	✓		48) VENTURA Antonio	✓	
24) FITTO Salvatore		✓	49) VESSIA Onofrio	✓	
25) FORTUNATO Loris	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del sig. Vice Presidente Somma (si è allontanato il Presidente Tarricone), il quale informa l'Assemblea che ottavo argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge Bellomo-Ventura ed altri "Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali"

Dà la parola al relatore, cons. Michele Bellomo, Presidente della III Commissione consiliare.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve ~~pr~~ votare la proposta di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Consigliere Bellomo, chiede che il provvedimento di che trattasi sia dichiarato urgente ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Somma)

F.to (Capozza-Bellifemmine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Guaccero)

Legge regionale : "Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali".

Il Consiglio regionale

ha approvato la seguente legge :

ART. 1
(Finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia si propone di intervenire a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali verificatesi nel corso dell'annata agraria 1981/82, purchè comprese nei territori delimitati ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19.

Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere applicate anche in caso di analoghe gravi calamità o avversità che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, previa conforme dichiarazione adottata con propria deliberazione dal Consiglio regionale.

(approvato all'unanimità)

ART. 2
(Soggetti beneficiari)

Delle agevolazioni previste dalla presente legge possono beneficiare i conduttori di aziende agricole, singoli o associati.

In ogni caso si riconosce la precedenza nella concessione dei finanziamenti a favore dei coltivatori diretti, singoli o associati.

(approvato all'unanimità)

ART. 3
(Tipologia delle agevolazioni)

A favore dei soggetti di cui all'art. 2 possono essere concessi :

- a) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di sementi;
- b) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di foraggi, mangimi e/o lettimi;
- c) contributi in conto capitale previsti dall'art. 16 della legge regionale 20/1/1975, n. 7, per il trasporto dell'acqua alle aziende agricole quando ricorrano particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle necessità idriche degli allevamenti;
- d) contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa delle colture arboree ed arbustive.

I contributi di cui alla lettera a) possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari in caso di cerealicoltura e di 20 ettari in caso di foraggere, sulla base di parametri per ettaro/coltura stabiliti dal-

l'Assessorato regionale all'Agricoltura.

I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi sino a lire 70.000 per Unità Bestiame Adulta (U.B.A.) per non più di 25 U.B.A., elevabili a 30 U.B.A. in caso di bestiame ovino. Il calcolo delle U.B.A., deve essere riferito a quanto posseduto dal beneficiario alla data di entrata in vigore della presente legge o della deliberazione consiliare di cui all'art. 1; per la graduazione del contributo si deve tener conto, fra l'altro, della superficie aziendale condotta.

I contributi in conto capitale di cui al presente articolo sono concessi in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale 11 aprile 1979, n. 19; i relativi importi, in ogni caso, devono essere dedotti dall'ammontare delle agevolazioni creditizie concesse per la ricostruzione dei capitali di conduzione ai sensi del punto 2) dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19.

I contributi previsti dalle lettere a), b) e d), del presente articolo possono essere concessi soltanto a favore dei soggetti di cui all'art. 2 che abbiano subito perdite, anche in un solo appezzamento, non inferiori al 60% della produzione lorda.

(approvato all'unanimità)

ART. 4

(Procedure - Modifiche alla legge regionale n. 19 dell'11.4.1979)

Per l'attuazione della presente legge si applicano le procedure e norme della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19, in quanto compatibili; in particolare, ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dall'art. 3, si applicano le norme previste per i contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

All'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 è aggiunto il seguente articolo 4 bis :

"Alle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle Cooperative agricole e loro Consorzi - composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, giovani - costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, vendita dei prodotti agro-zootecnici-forestali e loro sottoprodotti che, per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali verificatesi nei territori delimitati con provvedimento regionale, subiscano rispetto alla media del triennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35%, possono essere concessi a parziale compenso delle accresciute spese di gestione:

a) le agevolazioni creditizie previste dal primo comma dell'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 per la ricostituzione dei capitali di conduzione, comprendendo nel calcolo del capitale di esercizio anche le quote di mutuo contratte per la realizzazione degli impianti e/o per l'acquisto di macchine e attrezzature;

b) in alternativa, contributi in conto capitale per ogni quintale di prodotto non conferito al di sotto del limite del 35% dell'ammontare delle normali spese di gestione, da determinarsi annualmente a cura della Giunta regionale per ogni varietà di prodotto, sentite le Organizzazioni professionali, le Centrali cooperative e le Associazioni dei produttori.

Alle Cooperative agricole e loro Consorzi - composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti - costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, vendita dei prodotti agro-zootecnici-forestali e loro sottoprodotti che per effetto di avversità atmosferiche o calamità naturali subiscano accresciute spese di gestione per le operazioni di trasformazione dei prodotti danneggiati, anche a fine di distillazione possono essere concessi :

a) prestiti agevolati fino a tre anni contratti con Istituti e Enti autorizzati con tasso a carico del prestatario stabilito dalla Giunta regionale;

b) in alternativa, contributi in conto capitale fino ad una percentuale di spesa ammissibile stabilita dalla Giunta regionale.

Le predette operazioni di trasformazione devono, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale."

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 è così sostituito :

"La Giunta regionale provvederà a fornire alle Province le somme necessarie per consentire a queste ed ai Comuni l'esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di personale e di funzionamento dei servizi adibiti all'attuazione della delega calcolate nella misura del 5% delle somme da erogare, risultanti dall'istruttoria preventiva delle richieste. La Giunta regionale provvederà, altresì, a fornire agli Organismi di difesa le somme necessarie per lo svolgimento dei compiti di collaborazione previsti dall'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 9 calcolate nella misura dell'1% delle somme erogate in ciascuna Provincia."

I punti 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 sono così sostituiti :

"1) nella ricezione delle domande intese ad ottenere i benefici di legge, da presentare entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di delimitazione del territorio danneggiato sul Bollettino ufficiale della Regione, pena la decadenza del diritto;

2) nell'istruttoria tecnico-amministrativa sulle richieste pervenute e inoltro delle richieste di finanziamento alle Province, da effettuarsi entro 90 giorni dal predetto termine di 45 giorni concesso per la presentazione delle richieste;

3) nel pagamento delle provvidenze contributive previste dall'art. 4 bis della presente legge e dal secondo comma dell'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 in favore delle Associazioni dei produttori, delle Cooperative agricole e loro Consorzi e dei conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti dei terreni colpiti, ricadenti sul territorio di competenza."

Le provvidenze di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 possono essere concesse per un importo elevabile fino a due milioni di lire, fermo restando quanto prevede l'art. 1 della legge 15.10.1981, n. 590 per le aziende a coltura specializzata protetta.

Il primo e il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 sono così sostituiti :

"Qualora i Comuni al termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di delimitazione del territorio danneggiato risultino inadempienti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, dette funzioni sono esercitate dalle Province competenti per territorio, che si avvarranno per la circostanza degli Uffici tecnici periferici dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

Qualora le Province nei successivi 60 giorni risultino inadempienti nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate ai sensi della presente legge, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi, dette funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale, tramite i propri organi.

In caso di inadempienza dei Comuni e delle Province nella trasmissione, entro i termini previsti, degli elementi utili alla delimitazione di cui al penultimo comma dell'art. 3 della presente legge, vi provvede direttamente la Giunta regionale entro 60 giorni dal verificarsi dello evento calamitoso.

In caso di grave violazione delle leggi e direttive regionali, ovvero di persistente inadempienza, la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l'art. 64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di singoli Enti delegati; in questo caso la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

Gli Enti delegati devono, nella emissione degli atti, fare esplicita menzione della delega; gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione."

(approvato all'unanimità)

ART. 5

(Norme finanziarie)

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede come segue:
Bilancio di previsione 1982

VARIAZIONE IN AUMENTO

- Capitolo 04919 "Spesa per l'attuazione di interventi a seguito di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, legge regionale n. 19/79 e artt. 3 e 4 della presente legge (contributi a fondo perduto)".
L. 35.000.000.000= competenza e cassa
- Capitolo 04920 "Spesa per l'attuazione di interventi a seguito di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche. Legge regionale n. 19/79 (contributi in annualità), artt. 5 e 7, legge nazionale n. 364/70 e

Consiglio Regionale della Puglia

art. 4 della presente legge.

L. 15.000.000.000= competenza e cassa.

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

- Capitolo 00401 "Fondo per gli investimenti per la redazione e la realizzazione di programmi e progetti aventi specifiche funzioni - obiettivo indicato nel piano regionale di sviluppo".
Legge finanziaria regionale 1982".
L. 50.000.000.000= competenza e cassa.

Le destinazioni finanziarie di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1982, n. 24, in conseguenza delle variazioni di bilancio apportate con il presente articolo, saranno modificate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

(approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Bellifemmine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Guaccero)

CONVERSIONE IN UNITA' DI BESTIAME ADULTO (U.B.A.)

Tori, vacche e altri bovini di più di 2 anni (1)	1,0	UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni (1)	0,6	UBA
Pecore (1)	0,15	UBA
Capre (1)	0,15	UBA
Suineti di peso vivo inferiore a 20 Kg. (per 100 capi) (2)	2,7	UBA
Scrofe riproduttrici di 50 Kg. o più (2)	0,5	UBA
Altri suini (2)	0,3	UBA

(1) Ai sensi direttiva 75/268/CEE

(2) Ai sensi regolamento 78/1360/CEE

(approvato all'unanimità)

